

C O N V E N Z I O N E

tra

I COMUNI DI BONATE SOPRA, MAPELLO E TERNO D'ISOLA

e

L'ASSOCIAZIONE "AMICI DI CARVISI E CABANETTI"

per la

GESTIONE DEL CENTRO "LILIANA CAPELLINI PIRRONE" E LO

SVOLGIMENTO IN DETTO CENTRO DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

* * * * *

L'anno duemila....., il giorno..... del mese di nella residenza municipale di Terno d'Isola, tra:

–il Sig., il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in nome e per conto del Comune di Bonate Sopra in attuazione della deliberazione consiliare n.del

–il Sig., il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in nome e per conto del Comune di Mapello in attuazione della deliberazione consiliare n. del

–il Sig., il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in nome e per conto del Comune di Terno d'Isola in attuazione della deliberazione consiliare n. del

–il Sig., il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto dell'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti"

P R E M E S S O

a) che il Comune di Bonate Sopra è proprietario dei mappali 2232/B e

2239/B, ubicati in Mapello, località Carvisi - Cabanetti, in virtù di atto di compravendita rogato dal Notaio Patanè di Capriate San Gervasio in data 27 gennaio 1964;

b) che su detti mappali è stato realizzato a cura e spese delle tre Amministrazioni in intestazione e con il contributo del Ministero della Pubblica Istruzione, nell'anno 1964, un edificio scolastico, che è stato adibito per vari anni a scuola elementare;

c) che dopo un lungo periodo di disuso e a seguito del completamento di opere di riattazione dell'immobile, le tre Amministrazioni Comunali hanno ritenuto di modificare la destinazione, originariamente deliberata, di esclusivo utilizzo scolastico e di adibire la struttura ad attività socialmente utili, in conformità delle indicazioni dei propri statuti e regolamenti, e d'interesse sovracomunale;

d) che le tre Amministrazioni Comunali hanno divisato, ai fini del migliore perseguimento delle finalità di cui al punto precedente, di affidare la gestione dei locali della struttura all'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti";

e) che l'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti", costituitasi in data 18.10.2007, rappresentata legalmente dal Presidente pro tempore Sig. Umberto Romanò, si è dichiarata disponibile a gestire il Centro "Liliana Capellini Pirrone" secondo le finalità indicate nella presente convenzione e in esecuzione, per quanto di ragione, degli scopi delineati nel proprio statuto, e ha offerto la propria disponibilità a svolgere attività socialmente utili in favore della popolazione della località Carvisi - Cabanetti;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1. I Comuni di Bonate Sopra, Mapello e Terno d'Isola affidano all'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti" la gestione del Centro "Liliana Capellini Pirrone", ubicato nei locali di proprietà del Comune di Bonate Sopra, siti in Mapello, via Carvisi, e meglio individuati nell'allegata planimetria, (Allegato B) per il perseguimento delle finalità sociali individuate nella presente Convenzione e nell'allegato Regolamento di gestione (Allegato A).

Ciascuna delle tre Amministrazioni Comunali si riserva tuttavia la facoltà di poter utilizzare i locali del Centro direttamente, per lo svolgimento di proprie manifestazioni civili o iniziative sociali, ovvero assegnarle gratuitamente alle associazioni costituite sul proprio territorio, nella misura di n. 2 mezze giornate per settimana (intendendosi per mezza giornata dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00) oltre a tre serate per mese, che in via ordinaria non dovranno coincidere con il sabato e la domenica (dalle ore 18.00 alle ore 24,00), secondo la programmazione che sarà elaborata d'intesa con il responsabile dell'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti".

Viene altresì concordato che il Centro potrà essere utilizzato in contemporanea da più Amministrazioni o Associazioni, sulla base delle disponibilità degli spazi.

Articolo 2. Il Sig. in rappresentanza dell'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti", dichiara di accettare la gestione del Centro e di prendere in custodia i relativi locali, nonché gli arredi ivi allestiti di proprietà delle Amministrazioni Comunali concedenti, attestando che i medesimi risultano essere in buone condizioni e immediatamente usufruibili dagli associati, e idonei al perseguimento degli

scopi sopra indicati. Di ciò se ne darà atto in apposito verbale di presa in consegna dell'immobile e delle attrezzature.

Articolo 3. Il Regolamento di gestione allegato alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante ed essenziale, come pure le eventuali future modifiche di esso, dovranno essere approvati dalle Amministrazioni Comunali concedenti.

L'osservanza del Regolamento di gestione, da parte dell'Associazione concessionaria, costituisce condizione essenziale per la perdurante validità della presente Convenzione.

Articolo 4. Le Amministrazioni Comunali, in considerazione delle finalità prettamente socio-culturali dell'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti", così come definite nel proprio Statuto, e in considerazione altresì del fatto che l'Associazione stessa non persegue alcuno scopo di lucro, non richiederanno alcun canone di concessione e anzi s'impegnano a erogare un contributo annuo pari a complessivi Euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00).

Il contributo annuo sopra quantificato verrà ripartito fra le tre Amministrazioni Comunali, tenuto conto della popolazione attualmente residente nei rispettivi territori, come segue: Euro 900,00 (novecento/00) a carico del Comune di Bonate Sopra, Euro 900,00 (novecento/00) a carico del Comune di Mapello ed Euro 1.600,00 (milleseicento/00) a carico del Comune di Terno d'Isola.

Saranno corrisposte dall'Associazione concessionaria tutte le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, gas metano e telefoniche e tutte le relative utenze saranno intestate all'Associazione stessa.

Sono inoltre a carico dell'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti" tutte le spese di piccola manutenzione della struttura, esclusi gli interventi di

tinteggiatura .

L'Associazione si impegna, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di erogazione dei contributi, a presentare una rendicontazione della gestione dell'immobile oggetto della presente convenzione.

Sarà cura dell'Associazione garantire il corretto utilizzo e la buona conservazione degli arredi, di cui il Centro è stato fornito a spese delle Amministrazioni concedenti.

È vietato all'Associazione concessionaria apportare ai locali e/o agli arredi modifica alcuna, senza la preventiva espressa autorizzazione scritta delle Amministrazioni Comunali concedenti.

Articolo 5. Gli eventuali introiti derivanti dalla gestione del Centro, condotta in conformità dell'allegato Regolamento di gestione, verranno totalmente amministrati e gestiti dall'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti", che provvederà ad utilizzarli a copertura delle spese di gestione e per finanziare attività proprie conformi alle finalità indicate nella presente Convenzione e nel proprio Statuto.

Articolo 6. Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di verificare lo stato di manutenzione dei locali e le condizioni di utilizzo degli arredi del Centro e, a tale scopo, il personale comunale a ciò preposto avrà facoltà di accesso alla struttura, previo avviso.

Articolo 7. Le Amministrazioni Comunali concedenti potranno, in caso di inottemperanza, da parte dell'Associazione concessionaria, alla presente Convenzione, costituire in mora l'Associazione e potranno comminare, anche a maggioranza, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la risoluzione della Convenzione stessa, senza che l'Associazione

concessionaria possa nulla pretendere a titolo d'indennizzo.

Articolo 8. Le Amministrazioni Comunali si avvarranno dell'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti" per lo svolgimento presso il Centro "Liliana Capellini Pirrone" di attività socialmente utili come:

- promozione e realizzazione di attività culturali, con particolare attenzione alla storia e alle tradizioni della località Carvisi - Cabanetti;
- informativa di attività sociale e di promozione umana;
- promozione e/o organizzazione di manifestazioni ricreative nella località, anche con carattere di periodicità, come quelle annuali organizzate rispettivamente dalla Chiesa di Cabanetti in settembre e dalla Pro loco di Bonate Sopra in luglio . Per tali ultime ipotesi la struttura verrà messa a disposizione in forma gratuita;
- sviluppo di iniziative intese alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale e paesaggistico della località;
- ogni altra attività coerente con la presente Convenzione e con le finalità statutarie proprie dell'Associazione.

Le attività suddette avranno lo scopo di favorire la vita di relazione e l'aggregazione sociale dei cittadini residenti nella località Carvisi - Cabanetti, in tal senso dovrà essere assicurata la possibilità di usufruire degli spazi da parte delle altre forme ed aggregazioni sociali presenti sul territorio come sopra individuato.

Articolo 9. La più specifica definizione delle attività e dei compiti che verranno affidati all'Associazione saranno annualmente concordati, verificando contestualmente la sussistenza delle condizioni necessarie perché i servizi possano raggiungere le loro finalità.

Articolo 10. Le Amministrazioni Comunali concedenti, in conformità all'art. 30 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), garantiscono, tramite la presenza di un proprio rappresentante, senza diritto di voto, nel consiglio direttivo dell'Associazione, l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività disciplinate dalla presente Convenzione ed esercita forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità. Sarà cura delle tre Amministrazioni, collegialmente, comunicare detto nominativo all'associazione.

Articolo 11. L'Associazione concessionaria esonera le Amministrazioni Comunali concedenti da ogni e qualsiasi responsabilità risultante da fatti connessi alla gestione dell'immobile denominato "Centro Liliana Capellini Pirrone" e allo svolgimento della attività sopra citate, ad eccezione tuttavia della responsabilità civile per i rischi connessi ai locali e alle strutture, restando inteso che detta responsabilità è coperta dalle polizze assicurative comunali per rischi diversi.

L'Associazione provvederà, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della sopra citata Legge n. 383/2000, ad assicurare i propri aderenti che presteranno le attività socialmente utili contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento della attività stesse.

L'Associazione potrà concedere l'uso dei locali avuti in concessione anche a terzi (considerando terzi le stesse Amministrazioni comunali e le associazioni da esse indicate ai sensi del precedente articolo 1) unicamente per ivi svolgervi attività compatibili con gli stessi. La concessione a terzi avverrà a seguito di sottoscrizione di apposita richiesta d'uso contenente specifica liberatoria per danni eventualmente derivanti dall'uso medesimo. In particolare

non potrà essere concesso l'uso se non a fronte della presenza di un soggetto adulto che se ne assuma la conseguente responsabilità.

Articolo 12. La presente Convenzione ha validità triennale. I rapporti ad essa relativi non sono cedibili a terzi, né in tutto, né in parte, dall'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti".

Articolo 13. Tutte le spese di redazione e registrazione in caso d'uso della presente Convenzione, redatta in cinque esemplari, sono a carico delle Amministrazioni Comunali concedenti.

Articolo 14. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Per il Comune di Mapello il Sindaco

Per il Comune di Bonate Sopra il Sindaco

Per il Comune di Terno d'Isola il Sindaco

Per l'Associazione "Amici di Cabanetti e Carvisi" il Presidente

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL CENTRO
"LILIANA CAPELLINI PIRRONE"**

* * * * *

Articolo 1 - In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra i Comuni di Bonate Sopra, Mapello e Terno d'Isola da una parte, e l'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti" dall'altra, il presente regolamento definisce le modalità di gestione da parte dell'Associazione stessa del centro "Liliana Capellini Pirrone", ubicato nei locali di proprietà del Comune di Bonate Sopra, siti in Mapello, via Carvisi.

Articolo 2 - La gestione del Centro "Liliana Capellini Pirrone" dovrà tenere conto del fatto che i locali ivi ubicati sono gli unici a disposizione degli abitanti della località Carvisi - Cabanetti per ritrovarsi e riunirsi. L'Associazione si impegnerà a favorire, negli spazi del Centro, la più ampia aggregazione di carattere ricreativo, sociale e culturale della popolazione delle varie fasce di età.

Articolo 3 - Ciascuna delle tre Amministrazioni Comunali potrà avvalersi della facoltà, riconosciuta dalla Convenzione, di utilizzo preferenziale dei locali del Centro, nei termini indicati all'art. 1

Articolo 4 - I locali potranno essere concessi a partiti e/o organizzazioni politiche, nei soli periodi designati dalla legge per lo svolgimento dei comizi elettorali, sotto l'espressa condizione che risulti assicurata identica possibilità di fruizione, quanto alle dimensioni dei locali, agli orari ed ai giorni della settimana, a tutti i potenziali richiedenti. È in ogni caso preclusa la fruizione contemporanea dei diversi locali ubicati nel Centro, da parte di partiti e organizzazioni politiche.

Articolo 5 - Per lo svolgimento di manifestazioni danzanti, musicali o teatrali, o che

comunque comportino la presenza di pubblico, dovrà essere comprovato l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni o licenze eventualmente prescritte ovvero il pagamento dei diritti eventualmente dovuti.

Articolo 6 - I locali non potranno essere utilizzati dopo le ore 24,00 e prima delle ore 8,00. L'uso degli stessi dovrà in ogni caso essere tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 7 - Le chiavi del centro dovranno essere custodite personalmente dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso delegata espressamente e per iscritto, il cui nominativo sarà comunicato alle tre Amministrazioni al momento della prima consegna delle chiavi e ad ogni eventuale successivo avvicendamento. Qualunque infrazione alla presente norma, a seguito della quale avvenga che le chiavi vengano indebitamente moltiplicate ovvero messe a disposizione di terzi estranei a titolo non precario, comporterà la revoca della Convenzione.

Una copia delle chiavi del Centro dovrà rimanere depositata, per ogni necessità di sicurezza, presso il Comune di Bonate Sopra, proprietario della struttura.

Articolo 8 - Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 di ogni mese per il mese successivo. Entro il 30 di ogni mese l'Associazione predisporrà un prospetto inerente la programmazione dell'uso dei locali del Centro valevole per il mese successivo e steso sulla base delle seguenti priorità:

- a) richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali in applicazione dell'art. 1 della Convenzione
- b) attività programmate dalla stessa Associazione
- c) attività programmate dai gruppi e/o associazioni presenti in Frazione
- d) altre associazioni aventi sede nei tre Comuni
- e) altri

Successivamente al 15 di ogni mese le richieste verranno evase sulla base della data di presentazione

Ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e c), tutti gli altri utenti verseranno un contributo in denaro a titolo di compartecipazione alle spese di funzionamento del Centro.

Il contributo è determinato, per l'uso della **sala piccola** :

a) nella misura di Euro 10,00 (dieci/00) in caso di richiesta di una frazione di giornata ed € 15,00 (quindici/00) in caso di richiesta per due frazioni di giornata o giornata intera per le associazioni aventi sede nei Comuni di Bonate Sopra, Mapello e Terno d'Isola;

b) nella misura di Euro 15,00 (quindici/00) in caso di richiesta di una frazione di giornata ed € 20,00 (venti/00) in caso di richiesta per due frazioni di giornata o giornata intera per le associazioni provenienti da altri Comuni;

c) nella misura di Euro 15,00 (quindici/00) in caso di richiesta di una frazione di giornata ed € 25,00 (venticinque/00) in caso di richiesta per due frazioni di giornate o giornata intera per i condomini, le organizzazioni politiche, dopolavoristiche e sindacali, nonché per la generalità dei privati.

Per l'uso della **sala grande**, gli importi di cui sopra sono pari rispettivamente :

- ad Euro 15,00 (quindici/00) e 25,00 (venticinque/00) nel caso della fattispecie a);

- ad Euro 20,00 (venti/00) e 30,00 (Trenta/00) nel caso della fattispecie b);

- ad Euro 30,00 (trenta/00) e 50,00 (cinquanta/00) nel caso della fattispecie c).

L'ammontare del contributo rimarrà così quantificato se, prima della scadenza di ciascun anno di vigenza della convenzione, esso non dovesse essere rideterminato, di comune accordo tra le tre Amministrazioni Comunali.

Copia dell'atto di programmazione mensile del Centro dovrà essere fatto pervenire

alle tre Amministrazioni unitamente a prospetto riepilogativo dell'uso riferito al mese antecedente .

- d) Gli importi dei contributi di cui all'articolo precedente, riscossi in conformità dello stesso, verranno totalmente amministrati e gestiti dall'Associazione "Amici di Carvisi e Cabanetti", che provvederà ad utilizzarli a copertura delle spese di gestione del Centro e/o destinarli alle finalità dettate dalla Convenzione stipulata con i Comuni di Bonate Sopra, Mapello e Terno d'Isola e dallo Statuto dell'Associazione stessa.
- e) Le tre Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di verificare le condizioni di utilizzo e di manutenzione dei locali del centro e, a tale scopo, il personale comunale a ciò preposto avrà facoltà di accesso ai medesimi, previo avviso.
- f) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Convenzione sopra ricordata, nonché alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.